

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1996

che fissa l'importo da diminuire dal dazio all'importazione applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il dazio all'importazione calcolato in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei dazi all'importazione applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.2123/95⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo; considerando che si è tenuto conto dei dazi all'importazione applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal dazio all'importazione applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto è fissato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 8.